



NEWSLETTER LAVORO 04 – 2014

Normativa lavoro

- 1. Auto Aziendale: necessario indicare il nome dell'utilizzatore sul libretto dell'auto**
- 2. Lavoro Intermittente: divieto di superamento di 400 giornate di effettivo lavoro**

Contratti collettivi

- 1. CCNL Industria: siglato protocollo d'intesa in materia di contratti a termine**
- 2. Agenti e rappresentanti di commercio settore industriale**
- 3. Multiservizi: Fondo Asim - **rettifica** data versamento**

Normativa lavoro

- 1. Auto Aziendale: necessario indicare il nome dell'utilizzatore sul libretto dell'auto**

La circolare n. 15513 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha introdotto l'obbligo di comunicazione alla motorizzazione dei soggetti che hanno la disponibilità di un veicolo per più di 30 giorni. La norma in esame prevede, in capo all'utilizzatore, l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell'intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.

Tale obbligo riguarda anche i veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) ma la motorizzazione civile si è affrettata, con la circolare n. 23743 del 27.10.2014, a precisare che è da escludersi ogni qualvolta la disponibilità del veicolo determini, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo a carico dell'utilizzatore.

Pertanto, sono esclusi dai nuovi adempimenti:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe benefit" (assegnazione dei veicoli aziendali ai lavoratori dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
- l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali: ad esempio i veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative;
- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

Rientra, invece, nell'obbligo di annotazione il caso del dipendente o collaboratore al quale l'auto aziendale è assegnata ad esclusivo uso privato e personale e non per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. La violazione degli stessi è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92. Invitiamo pertanto i gentili clienti che si trovassero nella situazione descritta a regolarizzare al più presto la propria posizione presso gli uffici della motorizzazione civile.

2. Lavoro Intermittente: divieto di superamento di 400 giornate di effettivo lavoro

Come già comunicato nella nostra Newsletter Lavoro_07.2013, ferme restando che un contratto di lavoro intermittente può essere stipulato solo nei casi previsti dalla legge dei contratti collettivi o con lavoratori over 55 anni e under 24 anni, si ricorda che ciascun lavoratore non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, pena la trasformazione in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Si invitano i signori clienti a verificare la situazione dei contratti in essere.

Contratti collettivi

1. CCNL Industria: siglato protocollo d'intesa in materia di contratti a termine

Col protocollo d'intesa siglato il 25 settembre 2014 è stato previsto che il limite del 20% previsto dalla legge per le assunzioni a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, è da computarsi in termini di media nell'arco dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) e che tale computo opera già nell'anno 2014. Di conseguenza, si assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014.

Il protocollo precisa inoltre che gli accordi collettivi aziendali potranno individuare limiti quantitativi diversi quando si ravvisi la necessità per l'esecuzione di un'opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminato nel tempo, di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre il suddetto limite del 20%.

Questa delega ha però carattere transitorio: la possibilità di stipulare accordi aziendali è prevista fino al 31 dicembre 2015; gli effetti di tali accordi potranno riguardare anche periodi successivi a tale data.

Ai fini del computo della percentuale del 20% si precisa che la base è costituita dal numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Sono inclusi nella base di computo: i dirigenti, i lavoratori a domicilio a tempo indeterminato, i lavoratori a part-time a tempo indeterminato in proporzione all'orario effettivamente svolto dal lavoratore. Sono, invece, esclusi, per espressa previsione del protocollo d'intesa, gli apprendisti.

TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

Le parti si sono espresse anche in materia di somministrazione, prevedendo che anche per questa tipologia contrattuale l'abrogazione dell'obbligo di indicare una causale giustificativa. Si rammenta, infine, che il CCNL industria non prevede limiti quantitativi di utilizzo del lavoro in somministrazione.

2. Agenti e rappresentanti di commercio settore industriale

In data 30 luglio 2014 è stato sottoscritto l'accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio italiani del settore industriale.

Di seguito le principali novità introdotte:

- Possibilità di accedere ai percorsi di formazione professionale erogati dall' Ente Bilaterale che avrà anche funzioni di osservatore
- Istituzione di una commissione per la conciliazione individuale.
- Obbligo di comunicazione all'agente della variazione di zona e della misura delle provvigioni in forma scritta con un preavviso fino a quattro mesi, con possibilità di rifiuto da parte dell'agente. Obbligo di pagamento dell'indennità di clientela qualora le variazioni di zona incidano, nell'arco dei 18 mesi di attività, nella misura superiore al 15% del fatturato.
- In caso di gravidanza e puerperio il periodo di sospensione del rapporto di lavoro passa da 8 a 12 mesi, durante i quali non è possibile per la casa madre risolvere il rapporto
- indennità di competenza in caso di scioglimento del contratto di lavoro: viene modificato il metodo di calcolo dell'indennità meritocratica

3. Multiservizi: Fondo Asim - rettifica data versamento

In riferimento a quanto indicato nella nostra Newsletter Lavoro_03.2013 si comunica la rettifica della data di versamento dei contributi dei mesi di luglio-agosto-settembre 2013.

La data di versamento è **16/11/2015** e non 16/06/2015.

Si riepilogano di seguito le date di versamento:

- F24 con scadenza 16/10/2014: versamento contributi dei mesi aprile-maggio-giugno 2014;
- F24 con scadenza 16/03/2015: versamento contributi dei mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014;
- F24 con scadenza 16/06/2015: versamento contributi dei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2013;
- F24 con scadenza **16/11/2015**: versamento contributi dei mesi di luglio-agosto-settembre 2013.